



Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi  
Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Valentina Ferri  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott.ssa Valeria Gualtieri  
Dott.ssa Alessandra Lemmi  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott. Luigi Nespola  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott.ssa Paola Pala  
Dott. Franco Patti  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott. Edoardo Scaini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott.ssa Simona Zambetti  
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Francesca Gerosa  
Dott.ssa Alessia Gusmini  
Dott. Daniele Nora  
Dott. Davide Raffaini  
Dott. Andrea Tucci

## Circolare n. 42 del 16/09/2020

- 1) Novità Bonus pubblicità;
- 2) Onorario.

### 1. Novità bonus pubblicità

Per far fronte alla crisi degli investimenti pubblicitari, innescata dall'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19, è stata riaperta la finestra temporale di trasmissione delle comunicazioni di accesso al credito d'imposta, con alcune sostanziali differenze.

Le modifiche apportate con il Decreto Rilancio, hanno introdotto una disciplina speciale che prevede il riconoscimento sottoforma di credito d'imposta (utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate) **del 50% dell'intero valore degli investimenti pubblicitari** effettuati dal 01/01/2020 al 31/12/2020 (fermo restando il limite previsto dalla regolamentazione "*de minimis*").

La novità più rilevante infatti è rappresentata dal calcolo del credito d'imposta, innalzato al **50%** dell'intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente.

A seguito di tale previsione, per le domande presentate nella finestra straordinaria, sono ammissibili al credito d'imposta le spese per campagne pubblicitarie:

- sulla stampa quotidiana e periodica, anche online;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, locali o nazionali non partecipate dallo Stato.

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 85 milioni di euro, ripartiti in 50 milioni per gli investimenti effettuati su giornali quotidiani e periodici anche online, e 35 milioni per gli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Tale nuova finestra non compromette la validità delle domande già trasmesse nel periodo a regime (01/03/2020 – 31/03/2020); il contribuente può infatti optare per una delle due seguenti alternative:

1. attendere la determinazione del credito d'imposta comunicato nel mese di marzo 2020 con i nuovi criteri di calcolo introdotti dal Decreto Rilancio; tale quantificazione sarà resa disponibile al termine della nuova finestra temporale nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate;
2. presentare dal 01/09/2020 al 30/09/2020 una nuova comunicazione sostitutiva di quella precedente già presentata nel mese di marzo.

L'ordine cronologico di invio delle domande non determina la priorità di concessione del bonus (non si tratta di un click day) ma il credito riconosciuto a ciascun beneficiario sarà rideterminato proporzionalmente in base alle risorse disponibili.

Ai fini del beneficio, gli organi di informazione devono essere in regola con tutte le norme che riguardano la registrazione della testata (giornalistica o radiofonica o televisiva) e devono essere dotati della figura del direttore responsabile.

#### Modalità di presentazione della domanda

La comunicazione di prenotazione del credito d'imposta deve essere presentata tramite i servizi resi disponibili nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione può essere effettuata nel periodo compreso tra il 01/09/2020 ed il 30/09/2020, inviando la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", secondo la disciplina speciale dettata dal Decreto Rilancio.

Dal 01/01/2021 al 31/01/2021 i soggetti che hanno inviato la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", dovranno poi inviare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, autocertificata nella precedente comunicazione telematica, allo scopo di attestare gli investimenti effettivamente realizzati nel 2020.

Si rende necessario segnalare che l'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a) e 3, del D.lgs. n. 241/1997, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del Codice civile.

L'attestazione può essere rilasciata anche dal commercialista dell'impresa richiedente, se iscritto nel registro dei revisori legali, il quale dovrà esclusivamente certificare l'effettività del sostenimento delle spese.

## 2. Onorario

Lo Studio è a disposizione per l'invio telematico del modello "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali".

Per garantire l'invio entro la scadenza prevista dalla normativa, il modello dovrà pervenire allo Studio **al più tardi entro il 23 settembre 2020** all'indirizzo mail del professionista di riferimento.

L'onorario per tale adempimento è determinato in:

- € 50,00 → per i clienti con contabilità gestita dallo Studio;
- € 50,00 → per i clienti con contabilità esterna da cui perviene un file immediatamente inviabile per cui non è necessario che lo Studio rilasci l'attestazione in quanto verrà richiesta al proprio organo di controllo;
- € 150,00 → per i clienti con contabilità esterna che richiedono che la compilazione del modello, nonché l'invio telematico e il rilascio dell'attestazione, vengano curati dallo Studio. In tal caso dovrà pervenire tutta la documentazione attestante il sostenimento ed il pagamento delle spese.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***